

Prot. n. 315/C/2018

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 15 Novembre 2018

Oggetto: **Ecobonus: sì alla cessione del credito in caso di somministrazione di lavoro.**

Il credito corrispondente alla detrazione d'imposta riconosciuta in caso di lavori di riqualificazione energetica (*Ecobonus*) può essere ceduto alle società che, tramite contratto di somministrazione, forniscono personale alle imprese appaltatrici di interventi per cui è consentita la cessione del credito. Questa possibilità è riconosciuta anche nel caso in cui la società somministrante partecipi a un'associazione temporanea di imprese costituita per l'assunzione di appalti di lavori di risparmio energetico che legittimano la cessione del credito. In entrambi i casi, infatti, l'impresa di somministrazione si configura come un *soggetto collegato* al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Questi i chiarimenti contenuti nella **risposta ad interpello n.61/2018** con cui l'Agenzia delle Entrate si pronuncia, nuovamente, in tema cessione del credito nell'ipotesi di interventi di riqualificazione energetica.

Anche in questo caso il tema affrontato riguarda la definizione del novero dei "cessionari", cioè dei soggetti a favore dei quali, alla luce delle recenti modifiche normative, può essere effettuata, laddove possibile, la cessione del credito corrispondente alla detrazione connessa agli interventi agevolati con l'Ecobonus.

La questione posta all'Agenzia riguarda la possibilità di cedere il credito derivante da interventi di riqualificazione energetica alla società che svolge attività di somministrazione di personale all'impresa appaltatrice dei lavori che danno diritto alla cessione del credito.

Si ricorda che per quanto concerne i lavori di riqualificazione energetica, il dato normativo attualmente prevede che il credito d'imposta possa essere ceduto:

- ai *fornitori* che hanno effettuato gli interventi nonché ad *altri soggetti privati*, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, e con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
- alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella *no tax area*.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate, prima con la Circolare 11/E del 18 maggio 2018 e poi con la Circolare 17/E del 23 luglio 2018, è intervenuta per chiarire, diversi aspetti della disciplina e, in particolare, il fatto che nel novero degli "altri soggetti privati", devono rientrare solo i soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Al riguardo, entrambe le Circolari presentano, infatti, una serie di esempi, la CM 11/E/2018 menziona i condòmini per gli interventi eseguiti sulla parti comuni condominiali, oppure le società facenti parte dello stesso gruppo dell'impresa esecutrice degli interventi agevolati.

Mentre la CM 17/E/2018 menziona la cessione a società facenti parte dello stesso Consorzio o Rete di imprese della ditta esecutrice dei lavori, la cessione ai fornitori dei materiali o ai subappaltatori dei quali si serve l'impresa per realizzare gli interventi agevolati, la cessione ai fornitori o a subappaltatori che eseguono lavori non agevolati purché inclusi nel contratto d'appalto da cui originano le detrazioni.

Partendo da queste premesse, l'Agenzia precisa che la cessione del credito alla società fornitrice del personale somministrato è possibile poiché l'impresa somministrante, nel fornire "il lavoro prestato", fornisce "fattori produttivi" necessari per eseguire l'opera, al pari del fornitore dei materiali.

Allo stesso modo la cessione è ammessa anche nell'ipotesi in cui la società che svolge l'attività di somministrazione di lavoro partecipi a un'associazione temporanea di imprese (o raggruppamento temporaneo di imprese) per l'assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito.

L'associazione temporanea di imprese concretizza, infatti, uno strumento di cooperazione temporanea ed occasionale tra imprese per la realizzazione congiunta di un'opera o un affare. Tale conclusione deriva, per analogia, da quanto affermato nella CM 17/E/2018, in riferimento ai Consorzi e alle Reti di Imprese.

Cordialità



ANCE RAGUSA
Il VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)